

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2015 del 04/04/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RABBI MEDIANTE POZZO DI SUB-ALVEO, AD USO IGIENICO E ASSIMILATI (USO ZOOTECNICO), UBICATO IN LOCALITA' TRIVELLA - COMUNE DI PREDAPPIO (FC). SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. - PRATICA N. FC07A0149.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2109 del 04/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RABBI MEDIANTE POZZO DI SUB-ALVEO, AD USO IGIENICO E ASSIMILATI (USO ZOOTECNICO), UBICATO IN LOCALITA' TRIVELLA - COMUNE DI PREDAPPIO (FC).
SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. - PRATICA N. FC07A0149.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 3732 del 12/04/2013, la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato, fino al 31/12/2015, alla Società Agricola MGM S.r.l., CF 00541820403, la concessione ordinaria (pratica n. FC07A0149), con scadenza al 31/12/2015, per la derivazione di risorsa idrica sotterranea ad uso igienico e assimilati (uso zootecnico), mediante n. 1 pozzo ubicato in Località Trivella - Comune di Predappio (FC), in area di proprietà della medesima Ditta, catastalmente identificata nel relativo NCT al Foglio 13, mappale n. 30, per una portata massima pari a 2,50 l/s e per un volume annuo massimo di prelievo pari a 1.300 mc;
- con domanda registrata n. PG/2015/748618 del 12/10/2015, la Società Agricola MGM S.r.l., CF 00541820403, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione, in corso di istruttoria non giunto agli atti finali;
- con domanda registrata n. PG/2024/156342 del 30/08/2024, la Società Agricola MGM S.r.l., CF 00541820403, ha richiesto la variante sostanziale della suddetta concessione (per aumento del volume annuo massimo di prelievo da 1.300 mc a 5.200 mc e della portata massima di esercizio da 2,50 l/s a 3,00 l/s);

PRECISATO che dalla documentazione tecnica allegata alla suddetta domanda di variante sostanziale risulta che:

- la risorsa idrica derivata dal pozzo viene utilizzata ad uso igienico e assimilati (uso zootecnico) a servizio di n. 2 allevamenti avicoli denominati Podere Lago 1 e Podere Lago 2;
- l'aumento del volume annuo massimo di prelievo di risorsa idrica deriva dall'aumento del numero dei capi annui allevabili nei suddetti n. 2 allevamenti avicoli, che sulla base della futura presenza media annuale pari a circa 71.660 pollastre, richiede l'aggiornamento del calcolo del fabbisogno idrico, visto che nella domanda di rinnovo della concessione del 2015 veniva indicato un diverso quantitativo di capi (pari a 50.300 pollastre);

- nel calcolo del fabbisogno idrico è stato considerato anche un quantitativo pari a 600 mc/a per il raffrescamento dei locali di allevamento e di 300 mc/a per la disinfezione e il lavaggio degli stessi (riferiti ad entrambi gli stabilimenti);
- il prelievo di risorsa idrica avviene mediante un pozzo (avente diametro di 1.600 mm e una profondità di 15 m da p.c., nel quale è installata una elettropompa sommersa), individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 738.404,06 e Y: 890.572,59, ubicato in area identificata al NCT del Comune di Predappio, al Foglio 13, mappale n. 556 e non mappale n. 30 come indicato nella suddetta Determinazione dirigenziale n. 3732 del 12/04/2013, presumibilmente per un aggiornamento catastale;

DATO ATTO che, a seguito del ricevimento delle integrazioni documentali acquisite dall'Ufficio Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAC di Forlì-Cesena trasmesse dalla Società Agricola MGM S.r.l. con nota registrata n. PG/2024/188044 del 17/10/2024 nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativo al progetto denominato *"Incremento della produttività dell'allevamento avicolo Podere il Lago 2, senza ampliamenti strutturali"*, **è stato precisato che il pozzo oggetto della concessione in oggetto è un pozzo di sub-alveo;**

EVIDENZIATO, pertanto, che con nota registrata n. PG/2024/198180 del 04/11/2024, il Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee – Area Est del SAC di Forlì-Cesena ha comunicato che:

- sulla base dei nuovi elementi emersi sopra descritti, **il rilascio del provvedimento di rinnovo con variante sostanziale della concessione in esame mediante prelievo di acqua superficiale da pozzo di sub-alveo è competenza del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali - Area Est del SAC di Forlì-Cesena**, a cui si rimanda per la conclusione istruttoria della pratica;

- conseguentemente il disciplinare trasmesso con nota registrata n. PG/2024/0190779 del 22/10/2024 dovrà essere sostituito da un nuovo disciplinare che tenga conto della effettiva tipologia del prelievo;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 26958 del 09/12/2024, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che il suddetto Progetto può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche condizioni;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo con variante sostanziale di concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi rispettivamente dell'art. 27 e dell'art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 320 del 09/10/2024 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 10/01/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,22 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,30 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 23376 del 24/03/2025, registrata n. PG/2025/55623 del 24/03/2025, da cui risulta in particolare che:

"[...] preso atto che:

- *[...]*
- *dalla documentazione tecnico-planimetrica a corredo del rinnovo, circa l'effettiva ubicazione del pozzo di sub-alveo, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 96/f del R.D. 523/1904;*
- *l'effettiva ubicazione del pozzo di sub-alveo come risulta dalla documentazione tecnico-planimetrica a corredo del rinnovo non rientra nelle fasce di pericolosità idraulica degli elaborati del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico Tavv.254 NE – 254 SE (Variante di Coordinamento tra il PGRA e il PSRI approvata con DGR 2112/2016);*

Per quanto sopra sulla base della documentazione trasmessa non si ravvisano motivi ostativi al rinnovo in parola.”;

- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 5113 del 27/02/2025, registrata al protocollo di Arpae con PG/2025/37964 del 27/02/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir): parere favorevole rilasciato con nota prot. n. PG.AT/2025/0001307 del 10/02/2025, registrata n. PG/2025/25918 del 11/02/2025;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081101040000006_7ER, denominato "Fiume Rabbi", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,22 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,30 mc/s;
- stress idrico: SI;
- corpo idrico a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso igienico e assimilati (uso zootecnico per abbeveraggio dei capi e per lavaggio e disinfezione delle strutture), finalizzato ad un allevamento annuo di circa n. 71.660 capi avicoli (pollastre), le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 5.200 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1781/2015 e dalla DGR n. 1195/2016, che consentono di stimare un fabbisogno teorico pari a 6.489,48 mc/anno (tenendo conto anche delle perdite e delle specificità locali);

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati (uso zootecnico), sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Società:

- in data 06/03/2024 ha versato un importo pari a euro 195,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rinnovo con variante sostanziale della suddetta concessione;
- in data 20/03/2025 ha versato un importo pari a euro 193,52 corrispondente al canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025;
- in data 10/01/2013 ha versato la somma pari a euro 156,00, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 26/10/2024 con un importo pari a euro 94,00, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone per l'anno in corso dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica è pari a euro 193,52;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Agricola MGM S.r.l., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 28/08/2024, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0069600_20240828;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*

- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

ACQUISITA in data 27/03/2025 l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., registrata n. PG/2025/62568 del 02/04/2025, attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto relativa ai soggetti della Società Agricola MGM S.r.l. sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola MGM S.r.l., CF00541820403, la concessione ordinaria (pratica n. FC07A0149) con variante sostanziale per aumento del volume annuo massimo di prelievo (da 1.300 mc a 5.200 mc) e della portata di esercizio (da 2,50 l/s a 3,00 l/s), per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Fiume Rabbi, mediante pozzo di sub-alveo, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FC07A0149-1

- prelievo ubicato in Comune di Predappio (FC) - Località Trivella, in area di proprietà della medesima Società, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 13, mappale n. 556, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 738.404,06 - Y: 890.572,59;
- prelievo da esercitarsi mediante pozzo di sub-alveo con elettropompa sommersa;
- utilizzo della risorsa ad uso igienico e assimilati (uso zootecnico per abbeveraggio di capi avicoli, nonché per lavaggio e disinfezione delle strutture);
- portata massima di esercizio pari a 3,00 l/s;
- volume complessivo pari a 5.200 mc/annui;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Società in data 02/04/2025 (trasmesso con nota registrata n. PG/2025/62568 del 02/04/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dal Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, rilasciato con nota prot. n. 5113 del 27/02/2025, registrata al protocollo di Arpa con PG/2025/37964 del 27/02/2025, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;

5. di quantificare in euro 193,52 l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 per l'utilizzo della risorsa idrica;
6. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Società Agricola MGM S.r.l.;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
10. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite

la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
15. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
16. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso igienico e assimilati (uso zootecnico), rilasciata alla Società Agricola MGM S.r.l., CF 00541820403 (pratica n. FC07A0149).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081101040000006_7ER, denominato "Fiume Rabbi", avviene dal Fiume Rabbi mediante pozzo di sub-alveo.
2. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo di sub-alveo con n. 1 elettropompa sommersa e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FC07A0149-1

- ubicazione: Comune di Predappio (FC) - Località Trivella, Foglio 13, mappale n. 556;
- coordinate UTM RER: X: 738.404,06 - Y: 890.572,59;
- diametro pozzo: 1.600 mm;
- profondità: 15 m da p.c..

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso igienico e assimilati (uso zootecnico per abbeveraggio di 71.660 capi avicoli (pollastre), nonché per lavaggio e disinfezione delle strutture) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 3,00 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 5.200 mc.

ARTICOLO 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dal Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena,

rilasciato con nota prot. n. 5113 del 27/02/2025, registrata al protocollo di Arpae con PG/2025/37964 del 27/02/2025:

*“[...] si valuta che la domanda di concessione in esame pratica FC 07A 0149 relativa a pozzo in sub alveo esistente e regolarmente autorizzato con Determina Dirigenziale n. 3732 in data 10/04/2013, **possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP** a condizione che non venga alterato il deflusso minimo vitale del Fiume Rabbi, al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.”.*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale (il cui importo per l'anno 2025 è pari a euro 193,52 per la risorsa idrica) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere comunicazione di avvenuta installazione con le relative caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere anche comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a

consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,22 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,30 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza

che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente

naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.